

COMUNE DI LESSONA

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO:

Variazione del bilancio di previsione 2022-2024 e dei documenti contabili e programmatici ad esso collegati al fine dell'adeguamento dell'indennità di funzione degli amministratori comunali alla disciplina contenuta nell'art. 1, commi da 583 a 587, della L. 30.12.2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). Disposizioni conseguenti.

L'anno duemilaventidue, addì ventuno, del mese di marzo, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle adunanza consiliari, nel rispetto delle norme di prevenzione dal contagio da Covid-19 e del corretto distanziamento interpersonale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. dott. SIMONE CAMBIE' - Sindaco	Sì
2. BAGATIN MAURA - Vice Sindaco	Sì
3. DALL'O' FABRIZIO - Consigliere	Sì
4. CAPPA VERZONE FRANCESCO - Consigliere	No
5. COLOMBARA FABRIZIO - Consigliere	Sì
6. GROSSO LORENZO - Consigliere	Sì
7. COLOMBARA DAVIDE - Consigliere	Sì
8. TREVISAN EDOARDO - Consigliere	Sì
9. FURNO LUISA - Consigliere	Sì
10. GRAZIOLA ELEONORA - Consigliere	No
11. ZAGO ENZO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor dott. SIMONE CAMBIE' nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor dott. Bartolomeo Farana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL SINDACO

Visto l'art. 1, commi da 583 a 587, della L. 30.12.2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, i quali prevedono, dal 2022, la parametrazione delle indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni, come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, che è pari a € 13.800,00 lordi mensili.

Vista, come di seguito, la parametrazione introdotta dalla suddetta legge:

Tipologia di Comuni	% di parametrazione all'indennità dei Presidenti di Regione	Nuove indennità dei Sindaci a regime a partire dal 2024 (in euro)
Metropolitani	100%	13.800,00
Capoluoghi di regione	80%	11.040,00
Capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti	80%	11.040,00
Capoluoghi di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti	70%	9.660,00
Con popolazione superiore a 50.000 abitanti	45%	6.210,00
Con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti	35%	4.830,00
Con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti	30%	4.140,00
Con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	29%	4.002,00
Con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti	22%	3.036,00
Con popolazione fino a 3.000 abitanti	16%	2.208,00

Rilevato che:

- l'incremento si estende, in proporzione, al Vicesindaco, agli Assessori, nelle misure indicate dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04.04.2000, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265", nonché all'indennità di fine mandato del Sindaco e all'accantonamento contabile della relativa quota annuale;
- l'adeguamento delle indennità è introdotto gradualmente nelle misure del 45% per l'anno 2022, del 68% per l'anno 2023 e del 100% dall'anno 2024; tuttavia, l'adeguamento dell'indennità, nella misura integrale, può essere anticipato a partire dal 2022, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- le nuove indennità, secondo la gradualità di cui sopra, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;
- a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione, il fondo di cui all'art. 57-quater, comma 2, del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito in L. 19.12.2019, n. 157 (che finanzia l'aumento dell'indennità dei Sindaci di Comuni fino a 3.000 abitanti) è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
- il suddetto fondo sarà ripartito, tra i Comuni interessati, con apposito Decreto del Ministero

- dell'Interno e i Comuni beneficiari saranno tenuti a restituire allo Stato l'importo del contributo assegnato e non utilizzato nell'esercizio finanziario di riferimento;
- la determinazione del fondo statale succitato sarà calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità temporale suddetta e non terrà conto dell'IRAP che, pertanto, resterà a carico del Comune, come evincibile dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del Disegno di Legge di Bilancio 2022;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. n. 1580 del 05.01.2022, ha chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziate dal comma 586 dell'art. 1 della L. n. 234/2021, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame, sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;
- alle nuove indennità in questione non si applica la riduzione del 10% disposta dall'art. 1, comma 54, della L. 23.12.2005, n. 266 in quanto riferita all'ammontare delle stesse indennità risultanti alla data del 30.09.2005 e non si applicano neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 suddetto, in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo D.M., superate di fatto dalle indennità stabilite dalla L. n. 234/2021.

Ritenuta, per quanto precede, la necessità dell'Ente di conformarsi alle richiamate disposizioni di legge, adeguando gradualmente le indennità di funzione degli Amministratori comunali (Sindaco, Vicesindaco, Assessori) nelle misure prima indicate e, quindi, del 45% per l'anno 2022, del 68% per l'anno 2023 e del 100% dall'anno 2024.

Dato atto che, nel caso del Comune di Lessona, rientrante nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'incremento dell'indennità del Sindaco viene a determinarsi come di seguito indicato:

Indennità D.M. n. 119/2000	Riduzione 10% indennità (comma 54 dell'art. 1 della L. n. 266/2005) – Adeguamento G.C. n° 61 del 30.11.2020 (art. 57 – quater D.L. 26.10.2019 n° 24 convertito in L. 19.12.2019, n. 157)	Indennità attuale (deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 30.11.2020)	Indennità mensile Presidente Regione	% Parametrazione indennità mensile Presidente Regione
A	$B = -(A \times 10\%) + 197,15$	$\mathbf{C} = (\mathbf{A} - \mathbf{B})$	D	E
€ 1.446,08	€ 52,54	€ 1.498,62	€ 13.800,00	16%

Indennità in base alla L. n. 234/2021	Aumento mensile dal 2024 (100%)	Aumento mensile dal 2023 (68%)	Aumento mensile dal 2022 (45%)
$\mathbf{F} = (\mathbf{D} \times \mathbf{E})$	$\mathbf{G} = (\mathbf{F} - \mathbf{C})$	$H = (G \times 68\%)$	$I = (G \times 45\%)$
€ 2.208,00	€ 709,38	€ 482,38	€ 319,22

Dato altresì atto che, in funzione dell'incremento dell'indennità del Sindaco, l'indennità del Vicesindaco, rapportata al 20% di quella del Sindaco (art. 4, comma 4, del D.M. n. 119/2000), viene a sua volta a determinarsi come di seguito indicato:

Indennità D.M. n.119/2000	Riduzione 10% indennità (comma 54 dell'art. 1 della L. n. 266/2005)	Indennità attuale (deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30.11.2020)
$L = (A \times 20\%)$	$M = (L \times 10\%)$	$\mathbf{N} = (\mathbf{L} - \mathbf{M})$
€ 289,22	€ 28,93	€ 260,29

Aumento mensile dal 2024 (100%)	Aumento mensile dal 2023 (68%)	Aumento mensile dal 2022 (45%)
$O = (G \times 20\%)$	$P = (H \times 20\%)$	$Q = (I \times 20\%)$
€ 181,31	€ 123,29	€ 81,59

Dato ancora atto che, sempre in funzione dell'incremento dell'indennità del Sindaco, l'indennità degli Assessori, rapportata al 15% di quella del Sindaco (art. 4, comma 8, del D.M. n. 119/2000), viene a sua volta a determinarsi come di seguito indicato:

Indennità D.M. n.119/2000	Riduzione 10% indennità (comma 54 dell'art. 1 della L. n. 266/2005)	Indennità attuale (deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30.11.2020)
$R = (A \times 15\%)$	$S = (R \times 10\%)$	$\mathbf{T} = (\mathbf{R} - \mathbf{S})$
€ 216,91	€ 21,69	€ 195,22

Aumento mensile dal 2024 (100%)	Aumento mensile dal 2023 (68%)	Aumento mensile dal 2022 (45%)
$U = (G \times 15\%)$	$V = (H \times 15\%)$	$\mathbf{Z} = (\mathbf{I} \times \mathbf{15\%})$
€ 135,98	€ 92,47	€ 61,19

Considerato che, sulla base delle gradualità di aumenti di cui alle fattispecie che precedono, l'onere annuo a carico del bilancio comunale è così quantificabile:

- Anno 2022: € 30.811,40=, oltre IRAP di legge, cosìdati:
 - o indennità di funzione del Sindaco: € 23.631,92= (comprensiva dell'indennità aggiuntiva di fine mandato), oltre IRAP di legge;
 - o indennità di funzione del Vicesindaco: € 4.102,56=,oltre IRAP di legge;
 - o indennità di funzione degli Assessori (n. 1): € 3.076,92=, oltre IRAP di legge;
- Anno 2023: € 33.808,24=, oltre IRAP di legge, cosìdati:
 - o indennità di funzione del Sindaco: € 25.753,00= (comprensiva dell'indennità aggiuntiva di fine mandato), oltre IRAP di legge;
 - o indennità di funzione del Vicesindaco: € 4.602,96=,oltre IRAP di legge;
 - o indennità di funzione degli Assessori (n. 1): € 3.452,28=, oltre IRAP di legge;
- Anno 2024: € 37.977,60=, oltre IRAP di legge, cosìdati:
 - o indennità di funzione del Sindaco: € 28.704,00= (comprensiva dell'indennità aggiuntiva di fine mandato), oltre IRAP di legge;
 - o indennità di funzione del Vicesindaco: € 5.299,20=,oltre IRAP di legge;
 - o indennità di funzione degli Assessori (n. 1): € 3.974,40=, oltre IRAP di legge;

Fatto presente che per ciascuno dei suddetti anni, l'onere corrispondente sarà coperto dallo Stato, tranne che per l'IRAP che resta a carico del Comune e che, computata ad aliquota vigente del 8,5%, determina una spesa per il bilancio comunale così distinta:

- Anno 2022: € 30.811,40=;
- Anno 2023: € 33.808,24=;
- Anno 2024: € 37.977,60=.

Evidenziato che gli importi delle indennità che precedono sono quelli base previsti dalla legge e che pertanto gli stessi sono suscettibili di eventuale riduzione a seguito dell'applicazione al caso concreto della disposizione di cui all'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del T.U. Enti Locali, di cui al D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che così recita: "(...) Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.".

Fatto altresì presente che l'entrata proveniente dallo Stato e la corrispondente spesa, oltre IRAP, occorrente per il pagamento delle indennità in questione, non sono previste nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel bilancio di previsione 2022-2024, approvati, rispettivamente, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 e n. 48 del 20.12.2021, esecutive ai sensi di legge, e che, pertanto, occorre variarne le relative previsioni onde adeguarle alle necessità rilevate.

Visto, al riguardo delle suddette variazioni il prospetto qui allegato sotto lett. "A" quale parte integrante e sostanziale, contenente le variazioni in termini di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione in corso, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale sulla base delle occorrenze di cui al dettaglio contabile che precede.

Accertata, dal tenore delle variazioni da apportare ai documenti contabili e programmatici 2022-2024, la competenza a deliberare in merito da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non vertendosi nel caso di specie nelle ipotesi di cui ai commi 5-bis e 5-quater del predetto art. 175.

Dato atto che le indicate variazioni di bilancio:

- ai sensi dell'art. 193 del menzionato T.U. Enti Locali, sono state predisposte nel rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, compresi gli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6, del medesimo T.U., come evincibile dall'allegato "B" alla presente, quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale;
- non modificano:
 - a. il tenore del fondo pluriennale vincolato iscritto nell'entrata e nella spesa del bilancio di riferimento;
 - b. l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel medesimo bilancio, ai sensi dell'art. 167 del citato T.U. Enti Locali.

Dato altresì atto che in merito alle medesime variazioni è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2, del T.U. Enti Locali di cui al D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Atteso, pertanto, di dover deliberare in merito secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti:

- i pareri tecnici favorevoli resi, ognuno per la rispettiva competenza, dal Responsabile dei Servizi amministrativi, tributi, affari generali dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere contabile favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale ai sensi dell'art. 49, comma 1, suddetto.

Precisato che:

- in ordine all'approvazione della medesima proposta non sussiste l'obbligo di astensione di cui all'art. 79 del T.U. Enti Locali succitato in quanto, come precisato dal Ministero dell'Interno con Circolare n. 5 del 05.06.2000, "..... si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale che comporta l'obbligo dell'astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono «munera publica» e, come tali, implicano doveri più che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli.";
- la stessa circolare chiarisce inoltre che l'applicazione in concreto delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza degli Amministratori comunali è effettuata dal Dirigente/Responsabile di

Servizio in base alla legge ed alle decisioni in tal senso assunte dagli Organi politici.

Ravvisata infine l'opportunità di subordinare la liquidazione e il pagamento delle nuove indennità all'avvenuto riparto dei fondi statali di contribuzione di cui all'art. 1, commi 586 e 587, della L. n. 234/2021.

Visto il menzionato T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Formula la seguente proposta di deliberazione

- 1) di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di integrare, pertanto, il D.U.P. 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, recependo nell'ambito delle sue previsioni l'adeguamento dell'indennità di funzione degli amministratori comunali di cui all'art. 1, commi da 583 a 587, della L. n. 234/2021, per come delineato in narrativa, dandosi atto conseguentemente che:
 - a) a partire dal 1° gennaio 2022:
 - o l'indennità mensile di funzione del Sindaco attualmente in godimento (€ 1.498,62), aumenta mensilmente di € 319,22, attestandosi così nell'importo mensile lordo di € 1.817,84;
 - o l'indennità mensile di funzione del Vicesindaco attualmente in godimento (€ 260,29), aumenta mensilmente di € 81,59, attestandosi così rell'importo mensile lordo di € 341,88;
 - o l'indennità mensile di funzione degli Assessori attualmente in godimento (€ 195,22) aumenta mensilmente di € 61,19, attestandosi così rell'importo mensile lordo di € 256.41:
 - b) a partire dal 1° gennaio 2023:
 - o l'indennità di funzione mensile del Sindaco attualmente in godimento (€ 1.498,62), aumenta mensilmente di € 482,38, attestandosi così nell'importo mensile lordo di € 1.981,00;
 - o l'indennità mensile di funzione del Vicesindaco attualmente in godimento (€ 260,29), aumenta mensilmente di € 123,29, attestandosi così nell'importo mensile lordo di € 383.58:
 - o l'indennità mensile di funzione degli Assessori attualmente in godimento (€ 195,22) aumenta mensilmente di € 92,47, attestandosi così rell'importo mensile lordo di € 287,69;
 - c) a partire dal 1° gennaio 2024:
 - o l'indennità di funzione mensile del Sindaco attualmente in godimento (€ 1.498,62), aumenta mensilmente di € 709,38, attestandosi così nell'importo mensile lordo di € 2.208.00:
 - o l'indennità mensile di funzione del Vicesindaco attualmente in godimento (€ 260,29), aumenta mensilmente di € 181,31, attestandosi così nell'importo mensile lordo di € 441,60;
 - o l'indennità mensile di funzione degli Assessori attualmente in godimento (€ 195,22) aumenta mensilmente di € 135,98, attestandosi così nell'importo mensile lordo di € 331,20.
- 3) di dare atto che, sulla base delle gradualità di aumenti di cui al punto precedente, l'onere annuo a carico del bilancio comunale è così quantificabile, al netto dell'IRAP, tenuto conto del dettaglio per tipologia di carica indicato in narrativa e della mensilità lorda aggiuntiva di fine mandato spettante al Sindaco:
 - Anno 2022: € 1.817,84;
 - Anno 2023: € 1.981,00;
 - Anno 2024: € 2.208,00;
- 4) di dare altresì atto che per ciascuno dei suddetti anni, l'onere corrispondente sarà coperto dallo Stato, tranne che per l'IRAP che resta a carico del Comune e che, computata ad aliquota vigente

del 8,5%, determina una spesa per il bilancio comunale così distinta:

- Anno 2022: € 2.618,97;
- Anno 2023: € 2.873,70;
- Anno 2024: € 3.228,10;
- 5) di apportare al bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, le variazioni risultanti dal prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione sotto lett. "A" quale parte integrante e sostanziale, necessarie per il recepimento di quanto indicato nei punti precedenti e per consentire l'impegno e il pagamento delle relative indennità e dell'IRAP su di esse dovuta;
- 6) di dare atto ed approvare che viene conseguentemente variato ed integrato il D.U.P. 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20.12.2021, esecutiva ai sensi di legge;
- 7) di dare altresì atto che le indicate variazioni di bilancio:
 - ai sensi dell'art. 193 del T.U. Enti Locali di cui al D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., sono state predisposte nel rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, compresi gli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6, del medesimo T.U., come evincibile dall'allegato "B" alla presente, quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale;
 - non modificano:
 - o il tenore del fondo pluriennale vincolato iscritto nell'entrata e nella spesa del bilancio di riferimento;
 - o l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel medesimo bilancio, ai sensi dell'art. 167 del citato T.U. Enti Locali.
- 8) di precisare che gli importi delle indennità di cui al punto 2 sono quelli base previsti dalla legge e che pertanto gli stessi sono suscettibili di eventuale riduzione a seguito dell'applicazione al caso concreto della disposizione di cui all'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del T.U. Enti Locali, di cui al D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., che così recita: "(...) Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.";
- 9) di demandare al Responsabile dei Servizi Amministrativi, Tributi e Affari Generali e al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ognuno per la rispettiva competenza, ogni adempimento esecutivo occorrente per dare piena attuazione al dispositivo recato dall'adottanda deliberazione, ivi inclusi:
 - a) l'assunzione a carico del bilancio di previsione 2022-2024 dei pertinenti impegni di spesa derivanti dall'applicazione di quanto indicato nei punti precedenti, impegni da ripetersi anche per le annualità successive in base agli stanziamenti che saranno allocati sui bilanci previsionali di competenza, tenuto conto di quanto indicato nel punto 8 e che al Sindaco va pure attribuita la mensilità lorda aggiuntiva di fine mandato di cui all'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000;
 - b) la liquidazione e il pagamento delle indennità a favore degli Amministratori Comunali in base agli impegni di spesa come sopra assunti, tenuto conto di quanto indicato nel punto 10:
 - c) la liquidazione e il pagamento a conguaglio in favore degli Amministratori comunali della differenza tra l'indennità di funzione percepita e di quella da percepire con riferimento all'annualità 2022, tenuto conto di quanto indicato nel punto 10;
- 10) di subordinare la liquidazione e il pagamento previsto nel punto 9, lett. b) e c), all'avvenuto riparto dei fondi statali di contribuzione di cui all'art. 1, commi 586 e 587, della L. n. 234/2021;
- 11) di demandare ai medesimi Responsabili di Servizio di cui sopra o alla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, eventuali modifiche al contenuto dei punti precedenti che dovessero rendersi necessarie per adeguamento ad eventuali diverse disposizioni od interpretazioni applicative che dovessero sopraggiungere nel frattempo;

12) di disporre che copia dell'adottanda deliberazione sia pubblicata sul sito internet comunale, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e dallo stesso illustrata in aula.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti

- i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile dei Servizi amministrativi, tributi, affari generali e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Firmato Digitalmente dott. SIMONE CAMBIE' IL SEGRETARIO COMUNALE Firmato Digitalmente dott. Bartolomeo Farana